



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Investimenti, Beni e servizi informatici
Servizi Appaltati e Beni economici

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI COSE E PERSONE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA, LOTTO UNICO- DURATA 2 ANNI

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO BIENNALE : € 214.000,00 esclusa
€ 500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG ACCORDO QUADRO: A01126E840

CUI: S9000090037421000019

Servizio Acquisti di Area Vasta
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079638 fax +39.051.6079989
Servizio.acquisti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

Indice

Articolo 1 – Oggetto della gara	3
Articolo 2 – Durata del contratto	3
Articolo 3 – Revisione dei prezzi	4
Articolo 4 – Norme regolatrici.....	4
Articolo 5 – Descrizione del servizio	5
Articolo 6 – Personale dedicato al servizio	7
Articolo 7 – Quantitativi	7
Articolo 8 – Periodo di prova.....	7
Articolo 9 – Scioperi	8
Articolo 10 – Obblighi in materia di sicurezza.....	8
Articolo 11 – Coperture assicurative	8
Articolo 12 – Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	9
Articolo 13 – Prezzi del servizio e rimborsi	9
Articolo 14 – Obbligo riservatezza dei dati.....	9
Articolo 15 – Responsabilità.....	10
Articolo 16 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	11
Articolo 17 – Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto.....	11
Articolo 18 – Inadempienze e penalità.....	14
Articolo 19 – Risoluzione del contratto.....	14
Articolo 20 – Modifiche del contratto e subappalto	15
Articolo 21 – Fallimento, liquidazione, ammissione a procedure concorsuali	15
Articolo 22 – Clausola sociale.....	16
Articolo 23 – Recesso dal contratto.....	16
Articolo 24 – Clausola Wistleblowing	16
Articolo 25 – Clausole contrattuali di cui all’intesa per la legalità del 19/06/2018 dell Prefettura di Bologna.....	16
Articolo 26 – Controversie e foro competente.....	18
Articolo 27 – Normativa di riferimento.....	18
Articolo 28 – Documentazione di gara.....	18

Articolo 1 Oggetto della gara

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in appalto del servizio di trasporto di buste, campioni biologici, piccoli contenitori, ecc. , utenti dializzati e persone che per criticità sociali hanno bisogno di rientrare dai presidi ospedalieri al proprio domicilio ,per le esigenze dell'Azienda USL di Imola.

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'AUSL di Imola potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio di trasporto ha carattere di somministrazione e pertanto la frequenza e l'intensità del numero dei trasporti può variare in rapporto alle effettive esigenze dell'Azienda USL di Imola, senza che l'impresa possa sollevare nessuna eccezione e pretendere compensi o indennità di sorta.

E' onere dell'appaltatore munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'AUSL di Imola da ogni onere e responsabilità.

Il **Responsabile del procedimento** relativamente all'espletamento della procedura di gara è la Dott.ssa Antonia Crugliano, Direttore del Servizio Acquisti Area Vasta, servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.

Il RUP relativo all'esecuzione è la Dott.ssa Paola Petocchi UOC Economato e logistica dell'AUSL di Imola.

Il DEC è la Dott.ssa Lorena Zuffa Settore Acquisti Economici UOC Economato e logistica dell'AUSL di Imola.

Articolo 2 Durata del contratto

La durata del servizio si intende per anni due (2) a far data dalla stipula del contratto. L'Azienda USL si riserva, a suo insindacabile giudizio, e, dopo aver interpellato la Ditta tramite posta elettronica certificata, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni due (2), previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La Ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra Impresa al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice degli appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

CIG ACCORDO QUADRO: A01126E840

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo totale a base d'asta oneri fiscali esclusi
1	Servizio di trasporto di cose e persone Durata biennale		60130000-8	€ 214.000,00
3	Modifiche art. 120 comma 1 lettera a) del Codice –facoltà di rinnovo per 2 anni			€ 214.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				214.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 500,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 428.500,00

Articolo 3 Revisione dei prezzi

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, precisa che si è riscontrata **presenza di Rischi da Interferenze** per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto, trattandosi di misure organizzative, **gli oneri relativi risultano essere pari a € 500,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Azienda committente.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 anni, per l'importo di € 214.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 428.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	importo per rinnovo	Oneri per la sicurezza	Valore globale a base di gara
€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 500,00	€ 428.500,00

Articolo 4 Norme regolatrici

Dovranno essere rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione dell'appalto le leggi e le norme, riferite alle attività comprese e definite nell'oggetto dell'appalto, siano esse Nazionali o Comunitarie, anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto o nei riferimenti normativi contenuti nel progetto – offerta dell'Appaltatore. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a erogare i servizi nel pieno rispetto della normativa di volta in volta in vigore in materia. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire il servizio nel rispetto di indicazioni e direttive (procedure, protocolli, istruzioni operative, ecc.) emanate dalla Committente su aspetti di natura igienica, sanitaria, organizzativa e logistica (apertura/chiusura/trasferimenti di reparti, attivazione/disattivazione di centri di costo aziendali, presenza di aree di cantiere, modifiche alla viabilità interna, ecc.), per gli aspetti relativi al servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto ad eventuali disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali modificative e/o integrative che dovessero entrare in vigore in corso di contratto.

Articolo 5 Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti modalità e tenendo conto delle criticità sotto elencate:

PICCOLI TRASPORTI DA E VERSO: Bologna – Castel San Pietro Terme – Ravenna – Faenza – Lugo/Cotignola – Pievesestina:

Prelievo e/o ritiro di articoli vari di piccole dimensioni (buste, campioni biologici, piccoli contenitori, ecc.) da e per uffici e strutture ospedaliere della città di Bologna: Ospedale Maggiore, S. Orsola, Bellaria, IOR, Presidio Ospedaliero di Castel San Pietro Terme, strutture sanitarie di Ravenna, Faenza e Lugo/Cotignola, Pievesestina e zone limitrofe.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e dovrà presentarsi presso il presidio sanitario che ha effettuato la chiamata entro 20 minuti.

La Ditta dovrà raggiungere la destinazione richiesta nel più breve tempo possibile secondo le indicazioni del personale sanitario di turno o della portineria. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che effettuerà tale servizio per poterlo comunicare ai rispettivi fruitori. Sarà prevista una quotazione per singolo viaggio (A/R) nonchè una franchigia pari a 15 minuti nel caso che lo svolgimento del servizio richiesto preveda un'attesa presso le strutture di cui sopra.

Per l'eventuale trasporto di campioni biologici la Ditta dovrà utilizzare apposita borsa termica fornita dall'Azienda USL di Imola.

CRITICITA' SOCIALI ALL'INTERNO DELLA CITTA' DI IMOLA

Viste le criticità sociali esistenti talvolta presso il Pronto Soccorso di questa Azienda, consistenti in persone che rischiano di soggiornare presso l'U.O. di Pronto soccorso per problematiche di trasporto, si rende necessario attivare, tramite la portineria, un servizio di taxi sanitario al fine del rientro di tali persone al loro domicilio (gruppi-famiglia) o ai servizi pubblici (Consorzio Servizi Sociali, ecc.) o del volontariato (Caritas, Croce Rossa, ecc.) all'interno della Città di Imola. Tale servizio potrà essere attivato sulle 24 ore, inclusi i festivi.

CRITICITA' SOCIALI NEL CIRCONDARIO IMOLESE (AL DI FUORI DELLA CITTA' DI IMOLA-COMPENSORIO DI IMOLA)

Stesse criticità come al punto sopradescritto ma in riferimento a zone al di fuori della Città di Imola.

Il circondario Imolese comprende i seguenti Comuni: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano. Tale servizio potrà essere attivato sulle 24 ore, inclusi i festivi.

SERVIZIO TAXI DA E VERSO BOLOGNA E COTIGNOLA

Il servizio taxi consiste nel trasporto di personale medico che ha raggiunto strutture sanitarie di Bologna e provincia o Cotignola a bordo di ambulanze per accompagnamento obbligatorio di pazienti che hanno necessità di rientrare presso la sede lavorativa di Imola. La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

TRASPORTO UTENTI DIALIZZATI

Trasporto degli utenti che accedono alla struttura dell'U.O. Nefrologia e Dialisi in terapia emodialitica, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati dei mesi di giugno e luglio, tutto il mese di agosto, dal giorno di Natale all'Epifania, dal sabato antecedente la Pasqua al lunedì di Pasqua ed eventuali altre emergenze. Il servizio consiste nel trasporto degli utenti dal loro domicilio al Reparto di Nefrologia e Dialisi presso l'Ospedale Nuovo di Imola - Via Montericco n. 4 e ritorno sulla base di un programma che verrà comunicato e condiviso con il coordinatore infermieristico dell'U.O. di Nefrologia almeno 10 gg. prima dell'inizio del servizio, seguendo una tabella oraria variabile ed indicativamente compresa fra le ore 6,00 e le ore 20,00.

Gli utenti possibili utilizzatori del trasporto di cui sopra sono tutti domiciliati nei territori dell'Azienda USL di Imola che comprendono i comuni del Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano).

Per il trasporto di detti utenti necessita un'autovettura omologata anche per il trasporto di 1/2 utenti in carrozzina, quindi il mezzo utilizzato dovrà, in ordine alle necessità, essere dotato degli appositi dispositivi di carico e scarico e di fermo per le carrozzine, di cinture di sicurezza per ogni sedile.

L'autovettura deve essere autorizzata con apposita dichiarazione rilasciata dall'Ispettorato della Motorizzazione al trasporto di persone.

Sarà prevista una quotazione per giornata per gli utenti residenti nei comuni di Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Fontanelice, Mordano e un'ulteriore quotazione per giornata per utenti residenti nei comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina e Castel Guelfo.

PICCOLI TRASPORTI VERSO DESTINAZIONI NAZIONALI VARIE

Il servizio consiste nel prelievo e/o ritiro di articoli vari di piccole dimensioni (buste, campioni biologici, piccoli contenitori) da e per strutture in ambito nazionale.

La Ditta aggiudicataria dovrà raggiungere la destinazione nel più breve tempo possibile secondo le indicazioni del personale dell'Azienda USL di Imola o della portineria.

Sarà prevista una quotazione per viaggi andata/ritorno fino a km. 200, fino a km. 400, fino a km. 600 e fino a km. 800. Sarà inoltre prevista una franchigia pari a 30 minuti nel caso che lo svolgimento del servizio richiesto preveda un'attesa presso le strutture.

Per l'eventuale trasporto di campioni biologici la Ditta dovrà utilizzare apposita borsa termica fornita dall'Azienda USL di Imola.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e dovrà presentarsi presso il presidio sanitario che ha effettuato la chiamata entro 20 minuti.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, di problemi di viabilità, di scioperi o ferie da parte del proprio personale.

Il servizio attivato su chiamata ad un Call Center verrà richiesto solo ed esclusivamente dalla portineria o, in casi eccezionali, da persone delegate dai Responsabili delle Strutture/Servizi/UU.OO. dell'Azienda USL di Imola.

L'operatore effettuerà il ritiro presso il Servizio/Struttura/UU.OO. dell'AUSL richiedente unitamente ad apposita modulistica.

Copia del modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all'Ausl di Imola – U.O. Economato e Logistica allegata alla pre-fattura, costituendo titolo indispensabile per l'emissione dell'ordine e successiva liquidazione delle fatture del servizio effettuato.

Sarà cura dell'Impresa emettere ricevuta del servizio effettivamente prestato riportante i seguenti dati: cognome e nome (leggibili) o codice del conducente, data, orario di partenza, eventuale tempo di attesa, indicazione del reparto richiedente il servizio.

In mancanza della sopra citata modulistica di richiesta e della relativa ricevuta di servizio, non si procederà al pagamento della prestazione.

CALL CENTER:

L'Impresa dovrà implementare e garantire il regolare funzionamento, per tutta la durata del contratto, del Call Center, dotato di un numero di telefono, di un numero di fax e di un indirizzo e-mail, attivi 24 ore su 24, dedicato al ricevimento richieste e gestione delle stesse.

Tutte le richieste ricevute dal Call Center dovranno essere registrate nel sistema informatico dell'Impresa al fine di dare evidenza delle seguenti informazioni:

1. numero di telefono dell'U.O./Servizio chiamante,
2. ora di ricevimento della telefonata al Call Center,
3. oggetto della chiamata,
4. tempo di risposta dell'operatore del Call Center,
5. ora di inizio del servizio richiesto.

Il sistema dovrà essere in grado di generare un report riepilogativo di tutte le informazioni di cui sopra.

MEZZI

L'Impresa, iscritta all'Albo degli autotrasportatori, nell'espletamento del servizio deve garantire automezzi adeguati all'uso.

Per l'effettuazione di alcuni servizi oggetto di gara può essere richiesto l'uso di mezzi a temperatura controllata. L'Impresa dovrà essere pertanto dotata anche di mezzi che consentano tali tipologie di trasporti.

Data la particolarità del servizio, l'Impresa dovrà porre particolare attenzione all'igiene degli automezzi.

L'Ausl di Imola si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica sullo stato igienico degli stessi e, qualora si riscontrassero condizioni igieniche precarie, di applicare le relative penalità.

Articolo 6 Personale dedicato al servizio

Il personale deve seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione, mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio e dovrà essere munito di cartellino di identificazione di foto di riconoscimento.

Il personale assunto per la guida dovrà essere in possesso della regolare patente e degli attestati di abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.

I rapporti di lavoro relativi all'impiego di personale per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto fanno capo esclusivamente alla Ditta aggiudicataria; pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nè a tempo determinato nè a tempo indeterminato, si instaura tra l'Azienda USL ed il personale della Ditta stessa.

La Ditta dovrà altresì provvedere al rispetto di tutte le norme previdenziali ed assicurative nei confronti del proprio personale, nonchè al rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro.

Il personale non deve avere a carico procedimenti penali in atto e sarà coordinato dal Responsabile che la stessa Ditta designerà. A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna a

designare un Coordinatore del servizio, a comunicare l'ubicazione dell'ufficio e del recapito telefonico da trasmettere all'inizio dell'appalto.

Eventuali multe, ammende, ecc. per infrazioni alle norme di circolazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7 Quantitativi

Il numero presunto di viaggi e delle giornate (per il trasporto degli utenti dializzati) indicato nella scheda offerta è puramente indicativo. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9, dell'art.120 del D.lgs 36/2023, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 8 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato speciale e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con nota tramite Pec, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti forniti/delle prestazioni eseguite fino a quel momento ordinati;

Articolo 9 Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri operatori, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

Nel caso la Ditta non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione scritta e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

Pertanto, la ditta provvederà per questi servizi all'effettuazione anche se in stato di agitazione.

Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza

L'Azienda Sanitaria, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, l'Ausl di Bologna, in qualità di

“soggetto che affida il contratto”, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al presente capitolato speciale (DUVRI Ricognitivo).

L'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Articolo 11 Coperture assicurative

L'Azienda USL di Imola sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti. La Ditta sarà garante per i danni di cui sopra, anche qualora fosse chiamata a risponderne l'Azienda USL di Imola che, fin d'ora, si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa. La Ditta pertanto dovrà provvedere alla stipulazione di adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'appalto per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro, copia della quale dovrà essere consegnata all'Azienda USL di Imola prima dell'attivazione dell'appalto. È facoltà dell'AUSL richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.

Inoltre la Ditta aggiudicataria deve possedere polizza di RCA per i mezzi utilizzati, con massimale minimo di € 10.000.000,00 per sinistro, copia della quale dovrà essere consegnata all'Azienda USL di Imola prima dell'attivazione dell'appalto.

Articolo 12 Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La Ditta è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001. A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Ditta e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

La Ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Articolo 13 Prezzi del Servizio e rimborsi

Il costo di ogni servizio dettagliato sarà quello riportato nell'Allegata E “Scheda Offerta”.

Sono a carico dell'Azienda USL di Imola le spese per i pedaggi autostradali su presentazione della relativa documentazione di spesa; è comunque richiesto che non vengano utilizzate le tratte autostradali per raggiungere le località che distano da Imola ca. 40/50 km. ad eccezione di casi di emergenza o estrema urgenza.

Gli oneri relativi ai pedaggi autostradali verranno corrisposti al netto di iva esclusivamente in base alle tariffe autostradali vigenti, conteggiando il corrispettivo dall'uscita autostradale più prossima all'Azienda USL di Imola e viceversa. Altri oneri non espressamente previsti derivanti dall'utilizzo dei mezzi restano invece a completo carico dell'impresa.

Articolo 14 Obbligo riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda USL.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dati

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del 11 Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 15 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'eventuale accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16 Direttore dell'esecuzione del contratto

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs. 50/2016, la Committente designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:

- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- costituisce l'interfaccia decisionale con la Ditta aggiudicataria per conto dell'Azienda sanitaria;
- comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari, e comunque svolge ogni altro compito inerente la corretta esecuzione del contratto.

Articolo 17 Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere trasmesse all'Azienda USL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI IMOLA

Codice fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola n. 2 – 40026 – Imola – BO

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e i dati della tripla come di seguito meglio specificato:

- Identificativo ordine di acquisto: 106-anno-numero ordine
- Data ordine di acquisto: anno-mese-giorno
- Codice Commessa /convenzione: #UFAN47#

Il carattere # è obbligatorio solo per tenere distinta l'informazione dell'EndpointID da altre eventualmente presenti. Pertanto, se il campo Codice Commessa /convenzione riporta solo l'endpoint, non è obbligatorio che sia preceduto e seguito dal carattere #.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:
indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
indicazione del numero dell'ordine aziendale

- Indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data)

Le fatture saranno liquidate previo controllo dei giustificativi presentati per i pedaggi, dei moduli di richiesta servizio compilati dai Reparti/Strutture/UU.OO. dell'AUSL di Imola, nonché delle ricevute di servizio che dovranno riportare tassativamente i seguenti dati: cognome e nome (leggibili) o codice del conducente, data, orario di partenza, eventuale tempo di attesa, indicazione del reparto richiedente il servizio.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O. Contabilità e Finanza – tel. n. 0542 604139.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'AUSL di Imola dovrà emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21

	dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	---

Articolo 18 Inadempienze e penalità

L'affidamento del servizio derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

Eventuali risultati negativi in merito al servizio svolto dalla Ditta saranno contestati per iscritto dalla U.O. Economato e Logistica dell'AUSL di Imola. La Ditta avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo PEC. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso di inosservanze delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, l'AUSL di Imola si riserva pertanto la facoltà di applicare le seguenti penali:

- da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 nel caso in cui la ditta si presenti presso il punto di ritiro del presidio sanitario oltre 20 minuti dalla chiamata;
- da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in caso di smarrimento o rottura del materiale oggetto del trasporto e per eventuali errori durante lo svolgimento del servizio (*es: mancata consegna totale o parziale dei beni/persone, consegne presso luoghi sbagliati, ecc.*);
- da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 1.500,00 nel caso in cui il servizio richiesto non venga espletato dalla ditta aggiudicataria.

Verrà inoltre addebitato alla Ditta assegnataria il costo del materiale avariato o reso inutilizzabile o smarrito per negligenza o colpa del trasportatore o degli operatori della Ditta assegnataria.

L'AUSL di Imola si riserva comunque di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 19 Risoluzione del contratto

L'Azienda USL di Imola avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, secondo quanto stabilito all'art. 108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- f) qualora l'AUSL di Imola notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;

g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

In questi casi la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, restando impregiudicata per l'AUSL di Imola la richiesta di eventuali danni. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'AUSL di Imola. La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Articolo 20 Modifiche al contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120 comma 1, lett.a) del Codice.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Articolo 21 Fallimento, liquidazione, ammissione a procedure concorsuali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Azienda USL può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso Codice. Ai sensi dell'art. 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Articolo 22 Clausola sociale

Per la procedura in oggetto l'aggiudicatario del contratto di appalto non è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 57 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81., in quanto come dichiarato dalla stessa ditta uscente il personale impiegato ha un rapporto con la ditta aggiudicataria di natura associativa e non riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato, pertanto il suddetto assolve autonomamente a tutti gli adempimenti legislativi previsti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa

Articolo 23 Recesso dal contratto

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra Ditta.

La Ditta potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 24 Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Imola, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo:
<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10596>

Articolo 25 Clausole Contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 119 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 26 Controversie e Foro competente

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Articolo 27 Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti normative in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e Codice Civile.

Articolo 28 Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale
- d) Allegato 1 - Clausole vessatorie
- e) Allegato 2 - Domanda di partecipazione
- f) Allegato 3- schema di contratto
- g) Allegato 4- Descrizione attività di trattamento
- h) Allegato 5- Istruzioni operative
- i) Allegato E Offerta Economica;
- j) DGUE documento di gara unico europeo in formato elettronico (da compilarsi sulla Piattaforma SATER)
- k) DUVRI Ricognitivo;

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI AREA VASTA
(Dott.ssa Antonia Crugliano)